



# Rida, l'ampliamento era ok

## Il Consiglio di Stato conferma la sentenza del Tar e boccia il ricorso del Comune rispetto alla nuova area di stoccaggio nel sito industriale

### APRILIA

Il Consiglio di Stato ha messo la parola fine alla lunga controversia tra il Comune di Aprilia e la Regione Lazio sulla realizzazione di una nuova area di stoccaggio rifiuti da parte della società **RIDA Ambiente**. Il ricorso era stato inizialmente presentato dall'amministrazione del sindaco Antonio Terra per contrastare la realizzazione di un nuovo piazzale di stoccaggio rifiuti da parte della società **Rida Ambiente**. Con la sentenza pronunciata il 16 gennaio 2025, i giudici della Sezione IV del Consiglio di Stato hanno rigettato l'appello presentato dal Comune, confermando integralmente la decisione del TAR Lazio che, nel luglio 2022, aveva già respinto il ricorso dell'ente locale. Oggetto della controversia era la determinazione regionale del 2020 che autorizzava la modifica non sostanziale dell'A.I.A. (Autorizzazione Integrata Ambientale) per permettere la realizzazione di un nuovo piazzale destinato allo stoccaggio

temporaneo di rifiuti (classificati R13 e D15), ubicato in zona agricola ma adiacente all'impianto di trattamento già esistente in Via Val-

camonica. Il Comune aveva sollevato molteplici rilievi, in primis la mancata valutazione d'impatto ambientale (VIA) e l'omessa verifica di assoggettabilità alla VAS, ritenendo che l'intervento costituisse una variante urbanistica significativa. Ma il Consiglio di Stato ha respinto tutte le censure, chiarendo che la nuova area non altera le attività di trattamento già autorizzate, non comporta un incremento delle quantità trattate tali da richiedere ulteriori valutazioni ambientali e che l'impatto complessivo sull'ambiente rimane contenuto. In particolare, i giudici hanno evidenziato che l'opera non rappresenta un artificioso frazionamento del progetto complessivo né una modifica tale da generare effetti cumulativi rilevanti. Quanto alla VAS, la sentenza ha confermato che la variante urba-

nistica derivante dal provvedimento autorizzativo non necessita di valutazione strategica, trattandosi di un intervento limitato e localizzato. Non accolti nemmeno gli altri motivi, tra cui la presunta mancata valutazione geologica, l'asserita insufficienza dell'istruttoria sulla viabilità e la richiesta di disporre una verifica tecnica. Il Consiglio di Stato ha ritenuto le doglianze genericamente formulate e prive di prova concreta, confermando che le valutazioni tecniche compiute – in particolare dall'ARPA – sono state adeguate e complete. Un colpo pesante per il Comune che perde l'ennesima battaglia nei tribunali sempre contro lo stesso soggetto privato. Il che la dice lunga su una certa gestione portata avanti negli ultimi anni.

**PER I GIUDICI SI TRATTA DI «UN INTERVENTO CIRCOSCRITTO, TECNICAMENTE MOTIVATO E PIENAMENTE LEGITTIMO»**



La sede della Rida Ambiente



Peso: 36%